



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 33 del Registro

Data 23 MAR. 2015

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco per la riassunzione presso la Corte di Appello di Messina in conseguenza della Sentenza n. 1028/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione .

L'anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 13:45

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	✓	
2	Schilirò Serafina	Vice Sindaco	✓	
3	Cardaci Calogero	Assessore	✓	
4	Rapisarda Mario	"	✓	
5	Cigna Atilio	"	✓	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Francesca Sinatra**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 19 del 23/03/2015 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese.

Delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>19</u> del Registro	Oggetto : Autorizzazione al Sindaco per la riassunzione presso la Corte di Appello di Messina in conseguenza della Sentenza n. 1028/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione .
Data <u>23/03/2015</u>	

Su proposta del Sindaco



Visto
[Signature]

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area
[Signature]

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 23.03.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Signature]



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL 23/03/2015

Oggetto : Autorizzazione al Sindaco per la riassunzione presso la Corte di Appello di Messina in conseguenza della Sentenza n. 1028/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione .

Premesso :

che con sentenza n. 1028/2015 e la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso la Decisione resa dalla sezione Lavoro della Corte di Appello di Catania, disponendo rinvio alla Corte di Appello di Messina;

Che con nota pervenuta all'Ente in data 12/03/2015, prot. n. 2334/2015, l'Avv. Fulvio Licari sollecitava l'adozione di nuovo atto deliberativo di autorizzazione per il conferimento dell'incarico difensivo per la riassunzione del giudizio, significando che all'incombente processuale dovrà darsi luogo mediante deposito del ricorso entro la data del 20/04/2015;

considerato che pertanto la difesa dell'Ente entro i perentori termini procedurali, dovrà essere affidata a un professionista esterno;

che, all'uopo è stato contattato l'avv. Licari Fulvio e l'Avv. Michele Ali, che per altri incarichi svolti, hanno la fiducia dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere nel senso sopra indicato, con la predisposizione della relativa proposta deliberativa di incarico difensivo,

- Di provvedere ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/200 ;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE ALLA G. M.

1. Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni esposte in premessa, con il ministero dell'Avv. Fulvio Licari e dell'Avv. Michele Ali, per la riassunzione del giudizio presso la Corte di Appello di Messina.
2. Di conferire incarico per la difesa dell'Ente opponente all'Avv. Licari Fulvio e all'Avv. Michele Ali , eleggendo a domicilio presso i locali del Comune siti in via Garibaldi n. 2.
3. Di approvare con la presente gli allegati disciplinari d'incarico che saranno sottoscritti dalle parti all'esecutività della presente deliberazione;
4. Di dare atto che l'importo presuntivo di € 1.000,00 comprese IVA e CPA, a titolo di spese legali , sarà impegnato, con successiva determina del Responsabile dell' Area n.1;
5. Di autorizzare il Capo Area n.1 a tutti gli altri adempimenti consequenziali.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il **24 MAR. 2015** e defissa il
Senza opposizioni o reclami

Dalla residenza municipale, li _____

Il Capo Area " AA.GG. "

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale, vista la relazione del messo comunale e del Capo Area

certifica

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi .

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data **23 MAR. 2015**

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12 comma 2 L.R. 44/91)
- essendo trascorsi 10 giorni dal _____ , data di inizio pubblicazione (L.R. 44/91).

Dalla residenza municipale li**23 MAR. 2015**.....



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale

Il Funzionario Comunale

(1)

15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche

FULVIO LICARI
AVVOCATO

Patrocinante in Cassazione

Via A. Diaz n. 5 - 94100 ENNA - Tel. e FAX: 0935.37616 - Cod. Fisc.: LCRGTN64E20C342S - P. IVA: 00611640863

Enna, 12 marzo 2015

Spett.le

COMUNE DI RADDUSA

Via Garibaldi n. 2

95040 RADDUSA

Trasmessa alla PEC: comuneraddusa@postecert.it

OGGETTO: Comune di Raddusa c/ Moschetti Santi (Giudizio di cassazione n. 28659/2011 R.G.) - Comune di Raddusa c/ Moschetti Sebastiano (Giudizio di cassazione n. 28664/2011 R.G.) - Riassunzione avanti la Corte di Appello di Messina.

Con riferimento ai contenziosi in oggetto comunico che con Sentenze rispettivamente n. 849/2015 e n. 1028/2015 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi proposti avverso le Decisioni (rispettivamente n. 852/2010 e n. 85372010) rese dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catania, per l'effetto cassandole e disponendo rinvio "*alla Corte di Appello di Messina, anche per la regolazione delle spese*".

Pertanto, dovendosi procedere alla riassunzione dei giudizi innanzi alla Corte di Appello di Messina, Giudice di rinvio, a seguito di interlocuzione con lo studio del prof. avv. Michele Ali, si è constatato non essere i mandati difensivi rilasciati ai fini della proposizione dei ricorsi in Cassazione estesi a tale ulteriore attività processuale.

Sicchè si rende necessario, al superiore fine, adottare nuovi atti deliberativi di autorizzazione al conferimento degli incarichi difensivi per la riassunzione dei giudizi, significando che all'incombente processuale dovrà darsi luogo mediante deposito dei ricorsi entro la data del **20.4.2015**.

Codesto spett.le Ente vorrà quindi procedere con solerzia in tale prospettiva, in modo da consentire il tempestivo deposito dei ricorsi.

Si resta sempre a disposizione per tutto quanto occorra e frattanto si inviano distinti saluti.


Avv. Fulvio Licari

E-MAIL: a.licari@tin.it

E
COMUNE DI RADDUSA
Comune di Raddusa
Protocollo N. 0002334/2015 del 12/03/2015

Roma, 21/01/2015

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE LAVORO**

AVVISO

di deposito di SENTENZA nella causa

1 COMUNE DI RADDUSA

contro

2 MOSCHETTI SEBASTIANO

RGN: 28664/11

1 Avv. LICARI AGOSTINO FULVIO

Avv. ALI' MICHELE

c/o

Avv. MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO

VIA DEI GRACCHI 187 - ROMA

2 Avv. ANDRONICO FRANCESCO

c/o

Avv. ANTONINI MARIO

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 - ROMA FAX 06.3207516

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

**la Corte riunisce i ricorsi, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di Appello di Messina, anche per la regolazione delle spese; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Roma, 28 ottobre 2014**

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA

010 15



21 GEN. 2015

Frt + e . u .

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28664/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 1028

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 28/10/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28664-2011 proposto da:

COMUNE DI RADDUSA C.F. 82001950870, in persona del
 Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio
 dell'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO,
 rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE ALI',
 FULVIO LICARI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

MOSCHETTI SEBASTIANO C.F. MSCSS166A12C351C;

- *intimato* -

Comune di Raddusa (CA) prot. n. 0002687 in E del 24/03/2015 13:24:16

2014

3178

Nonché da:

MOSCHETTI ^{SEBASTIANO} SANTI C.F. MSCSNT66A12E351A MSCSNT64P20H1540, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI RADDUSA C.F. 82001950870;

- intimato -

avverso la sentenza n. 853/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/11/2010 R.G.N. 203/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO per delega ALI' MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

Pubblica udienza del 28 ottobre 2014
n. 16 del ruolo - R.G. n. 28664/2011
Presidente Roselli - Relatore Amendola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.— Sebastiano Moschetti, con ricorso al Tribunale di Catania, esponeva che era stato assunto con contratti a termine alle dipendenze del Comune di Raddusa sin dal 1° novembre 2003 e che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in virtù di successive proroghe; che, in seguito a corso concorso bandito dal Comune ai sensi dell'art. 1, co. 558, della legge n. 296 del 1996, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato in data 23 aprile 2007; che l'amministrazione aveva poi adottato un provvedimento di recesso con decorrenza 1° luglio 2007 per indisponibilità del bilancio e per illegittimità dell'assunzione originaria senza concorso in violazione dell'art. 97 Cost..

Ritenuto illegittimo il licenziamento, il lavoratore chiedeva dichiararsi la nullità del recesso con la condanna del Comune di Raddusa alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il giudice monocratico rigettava la domanda reputando nullo il rapporto di lavoro perché instaurato senza alcuna procedura selettiva e concludendo per l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 558, della l. n. 296/2006, in quanto attinenti esclusivamente ai rapporti costituiti nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalla legge.

In seguito a gravame del soccombente, la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 24 novembre 2010, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava l'illegittimità del licenziamento impugnato ed ordinava al Comune di reintegrare il Moschetti, adottando le pronunce consequenziali ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

La Corte territoriale - per quanto qui interessa - a sostegno della invalidità del recesso ha considerato che le disposizioni contenute nell'art.



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

110 del d. lgs. n. 267 del 2000 sancivano la facoltà per gli enti locali di prevedere la copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici con la stipulazione di contratti di diritto pubblico ovvero - in via eccezionale e motivata - di diritto privato; che il regolamento del Comune di Raddusa prevedeva la possibilità per il sindaco di procedere all'assunzione di funzionari apicali con contratto a tempo determinato, in alternativa al sistema del concorso pubblico, eventualmente anche al di fuori della dotazione organica; che, pertanto, era legittima l'assunzione a tempo indeterminato del Moschetti adottata all'esito della procedura prevista dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 558 della l. n. 296/2006, secondo cui "alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

2.— Avverso tale sentenza il Comune di Raddusa ha proposto ricorso per cassazione in data 22 novembre 2011, affidandosi a sei motivi di censura. Ha resistito Sebastiano Moschetti con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.— Preliminarmente, ex art. 335 c.p.c., le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite.

4.— I motivi del ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d. lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 in quanto la sentenza impugnata avrebbe considerato



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

la validità dei rapporti di lavoro originariamente instaurati con il Moschetti erroneamente applicando la disposizione contenuta nel testo unico degli enti locali. In base ad essa, infatti, solo lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare del Comune.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 88, 89, 110, co. 1, del d. lgs. n. 267 del 2000, degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 5 della l. n. 2248 all. E) del 1865, atteso che, ove il regolamento comunale fosse interpretato nel senso che conferirebbe al sindaco il potere di assumere funzionari apicali con contratto a tempo determinato in assenza di procedure selettive pubbliche sarebbe illegittimo e avrebbe dovuto essere disapplicato.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 7 del CCNL Regioni ed Enti Locali 16 settembre 2000 il quale ultimo sancisce la nullità del contratto a termine stipulato al di fuori delle ipotesi previste dagli ordinamenti degli enti nel rispetto di procedure selettive per l'assunzione di personale.

Con il quarto mezzo di gravame si denuncia violazione dell'art. 1418 c.c. e degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 in quanto la Corte di Appello, difformemente dal giudice di primo grado, non avrebbe tenuto conto che l'originario incarico conferito al Moschetti e le successive proroghe disposte con determinazioni sindacali emanate alle periodiche scadenze violavano norme imperative di legge e, per l'effetto, erano atti nulli, dando vita ad un rapporto lavorativo di fatto, con salvezza soltanto dei diritti scaturenti ex art. 2126 c.c..

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, dell'art. 1418 c.c., degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 5, della legge n. 2248, all. E), del 1865

omune di Raddusa (CT), prgt. n. 0002687 in E del 24/03/2015 13:24:16



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

e dell'art. 63, co. 1 e 2, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Lamenta che la sentenza impugnata - pur partendo dalla premessa corretta che la stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 1996 presuppone una assunzione legittima a tempo determinato - ha poi considerato tale il rapporto originariamente instaurato tra il Moschetti e il Comune di Raddusa, mentre lo stesso era da ritenersi nullo e di mero fatto per le ragioni già esposte nei precedenti motivi.

Con l'ultima critica il ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 in quanto la nullità del rapporto di lavoro instauratosi a seguito della procedura di stabilizzazione comportava l'inapplicabilità della disposizione dello Statuto dei Lavoratori.

5.— Occorre esaminare congiuntamente, per la loro connessione, i primi due motivi del ricorso principale, rispetto ai quali deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità formulata dal controricorrente che denuncia mancata indicazione e deposito dello Statuto del Comune di Raddusa sul quale detti motivi si fondano.

Invero questa Corte ha, in più occasioni, ritenuto che in relazione ai regolamenti locali il problema della scienza ufficiale del giudice si ponga negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, così che il giudice, compreso quello di legittimità, deve acquisirne diretta e completa conoscenza, indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti (v. in tal senso Cass. n. 2135 del 1975; Cass. n. 777 del 1987; Cass. n. 11095 del 1992; Cass. n. 4372 del 2002; Cass. n. 12561 del 2002; Cass. n. 6012 del 2003; Cass. n. 6837 del 2003).

Secondo le Sezioni unite (sent. n. 12868 del 2005) "ad una siffatta soluzione deve a più forte ragione pervenirsi con riferimento agli statuti comunali, tenuto conto della loro richiamata natura di atti a contenuto normativo, di rango certamente superiore a quello dei regolamenti, e considerata anche la triplice forma di pubblicità cui essi sono soggetti: a



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

livello locale, con l'affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, a livello regionale, con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a livello nazionale, con l'inserzione nella raccolta ufficiale degli statuti curata dal Ministero dell'Interno, che ne cura anche adeguate forme di ulteriore pubblicità (art. 6 comma 5 e 6 del testo unico). Nè può omettersi di considerare che un immediato e agevole strumento di conoscenza, accessibile da ogni cittadino, è fornito dal loro inserimento in rete. Va pertanto affermato che la conoscenza dello statuto appartiene alla scienza ufficiale del giudice, tenuto a disporre l'acquisizione anche di ufficio".

Di talché "la definizione dello statuto quale atto a contenuto normativo ... soggetto al principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c." (ancora Cass. SS.UU. n. 12868/2005 cit.) esclude che per esso, come per ogni norma di legge, operino le condizioni di ammissibilità e di procedibilità di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, e dell'art. 369, co. 2, n. 4, del codice di rito.

Ciò posto, il Collegio reputa i motivi in esame fondati.

5.1.— Opportuno riportare il testo dell'art. 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di cui il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata per avere ritenuto che la norma consentisse di instaurare con il Moschetti validi rapporti contrattuali a tempo determinato sulla scorta di una mera previsione regolamentare.

L'art. 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato in G.U. 28.9.2000 n. 227 ed entrato in vigore il 13 ottobre 2000, sotto la rubrica "*Incarichi a contratto*", nella parte che qui interessa stabilisce:

"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire" (comma 1).

"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità" (comma 2).

5.2.— Dal tenore letterale delle disposizioni contenute nei due commi citati risulta che esse prevedono due fattispecie di "incarichi a contratto" che possono essere conferiti dall'ente locale e che hanno in comune il solo fatto di essere a tempo determinato.

In particolare, il primo comma dell'art. 110 prevede una ipotesi di copertura di posti "di ruolo" di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

Il secondo comma, invece, consente la stipulazione di contratti a tempo determinato per tali figure professionali, espressamente, "al di fuori della dotazione organica".

La disciplina contenuta nel secondo comma risulta, dunque, riferibile ad una fattispecie diversa da quella regolata dal comma precedente, volta a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che giustifichino la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche dirigenziali, oltre le previsioni della pianta organica che determinano il fabbisogno ordinario di risorse



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

umane.

Alla diversità di presupposti – posto in pianta organica o al di fuori di essa – corrisponde una diversità di profili disciplinatori, quali l'imposizione di una percentuale massima prevista per legge o l'assenza di professionalità presenti all'interno dell'ente, in relazione agli incarichi *extra dotationem*.

Per espressa disposizione di legge, poi, deve essere lo "statuto" a prevedere la copertura dei posti in pianta organica con contratti a tempo determinato.

5.3.— Essendo incontroverso nel giudizio che ci occupa che il Moschetti, con il contratto del 1° novembre 2003, è stato assunto con funzioni di responsabile di servizi per "un posto previsto nella vigente dotazione organica" (come ribadito dal medesimo sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 378 c.p.c.), ha errato la Corte territoriale a ritenere sufficiente ai fini della instaurazione di un valido contratto a termine la previsione del regolamento del Comune di Raddusa.

Né la previsione regolamentare può considerarsi equipollente a quella dello statuto comunale, che è atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (v. sul punto Cass. 2004 n. 16984; conforme: Cass. n. 12270 del 2010).

Al riguardo è stato osservato che, se è certamente vero che l'esercizio della potestà regolamentare costituisce anch'esso espressione della autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacità dell'ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch'esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., è tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie



Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

che l'art. 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: ciò vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento (Cass. SS.UU. n. 12868 del 2005).

Pertanto la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in difformità dalla decisione del primo giudice, ha ritenuto legittima la stabilizzazione del Moschetti all'esito della procedura prevista dal comma 1 dell'art. 558 della legge n. 296 del 2006 sul preliminare e determinante rilievo che l'originario contratto a termine con il Comune di Raddusa fosse stato instaurato validamente deve essere cassata.

Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.:

"L'art. 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di <incarichi a contratto> a tempo determinato conferiti dagli enti locali, disciplina, al primo comma, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti in pianta organica, mentre, al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti <al di fuori della dotazione organica>, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al primo comma deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare".

6.— Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato Sebastiano Moschetti denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2098 c.c.. "perché la decisione del tribunale di primo grado si pone in contrasto con le statuizioni della Suprema Corte, laddove lo stesso: ha ritenuto che il Comune ha il potere di annullare in autonomia il contratto di lavoro", mentre

disposizione codicistica citata attribuisce la legittimazione all'esercizio dell'azione di annullamento del contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme sul collocamento esclusivamente al pubblico ministero.
Il motivo è palesemente inammissibile atteso che censura "la decisione del tribunale di primo grado" che non può essere oggetto del sindacato di questa Corte.

7.— Conclusivamente il ricorso principale merita accoglimento in relazione ai primi due motivi, dichiarati assorbiti gli altri, e va disposta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi all'indicato principio di diritto; il Giudice di rinvio provvederà inoltre sulle spese.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

P.G.M.

La Corte riunisce i ricorsi in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di Appello di Messina, anche per la regolazione delle spese; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2014

Il Presidente
dott. Federico Roselli

Federico Roselli

Il Consigliere estensore
dott. Fabrizio Amendola

Fabrizio Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
21 GEN. 2015
oggi,



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi